

## ACCORDO DI RETE

### Rete Scuole "RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA SCUOLE"

In conformità a quanto previsto dall'articolo 7 (*Reti di scuole*) del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*) le istituzioni scolastiche sotto elencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa citata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali.

L'adesione al presente accordo è stata decisa dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti con specifiche deliberazioni che si allegano al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale:

Denominazione Istituto Scolastico	Sede	Indirizzo	Dirigente Scolastico

viste le delibere dei Consigli di Istituto e dei Collegi docenti degli Istituti partecipanti

### **I LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI STIPULANO**

in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ il seguente accordo finalizzato alla costituzione di una rete scolastica con l'obiettivo di costituire sul territorio una rete di radio comunicazione d'emergenza per interagire con le autorità competenti e partecipare alle attività di protezione civile in caso di eventi straordinari.

**Art. 1 Finalità e obiettivi** – la rete che si intende costituire mira a promuovere nelle scuole la possibilità di effettuare "comunicazioni d'emergenza" via radio nell'ambito delle attività di Protezione Civile con utilizzo di stazioni radioamatoriali permanenti, autorizzati dal Ministero delle Comunicazioni, con regolari licenze all'uso.

Ciò permetterà alle autorità competenti, in caso di calamità e di emergenza di avere in tempo reale la situazione di ogni istituzione scolastica aderente alla rete.

La rete aderisce alla Convenzione stipulata il 15 febbraio 2006 tra MIUR - Area Sistemi Informativi (Ministero della Pubblica Istruzione) e A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani).

La rete attiverà l'organizzazione di corsi di formazione e d'informazione per il personale e gli allievi disponibili delle scuole aderenti a cura della Scuola capo-fila.

**Art. 2 Struttura della rete** – La rete è costituita dalle istituzioni scolastiche sopra elencate. Si individua come Scuola capofila l'I.T.C.G.T. "G.B. Falcone" di Acri con sede legale in Via Padre Giacinto da Belmonte n. 35 – 87041 Acri (Cs) responsabile, nella persona del legale rappresentante, del conseguimento delle finalità ed, in particolare, della gestione delle procedure per la costituzione della rete.

Organo di programmazione delle attività è il Consiglio di rete" composto:

- Dai Dirigenti Scolastici o suoi delegati;

- da un componente, avente la qualifica di radioamatore indicato da ogni Istituzione scolastica aderente alla rete.

Il "Consiglio di rete" è convocato dal Dirigente Scolastico della scuola capofila, sentiti i Dirigenti Scolastici delle scuole aderenti.

### **Art. 3 Referente di rete**

Ogni Scuola aderente alla rete deve nominare un Responsabile con competenze tecniche che dovrà conseguire la Patente di Operatore di Stazione di Radioamatore. Successivamente alla formazione, le Scuole aderenti indicheranno il "Nominativo di Stazione" assegnato dal Ministero della Comunicazione ai fini del conseguimento dell'Autorizzazione Generale Radioamatoriale da utilizzare esclusivamente nei casi di emergenza.

### **Art. 4 Formazione referente di rete**

La Scuola capofila predisporrà per le Scuole in rete l'avvio dei corsi di formazione in collaborazione con l'Associazione Radioamatori Italiani di Acri (IQ8HH) per abilitare nuovi operatori fra il personale e gli allievi degli Istituti aderenti all'accordo di rete.

Il personale delle Istituzioni scolastiche (Docenti/A.T.A) potrà ottenere, ai fini del conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, l'esonero dalle prove di esame se in possesso:

- di laurea in ingegneria dell'informazione o equipollente;
- di diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

### **Art. 5 Risorse finanziarie**

Per la realizzazione delle iniziative che saranno intraprese, la Scuola capofila predispone ed approva la progettazione degli interventi, tenendo conto delle proposte formulate nell'ambito del "Consiglio di rete". La Scuola capofila redige e presenta il progetto degli interventi, acquisisce i finanziamenti e provvede alla gestione delle risorse finanziarie nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.I. 326/95 e 44/2001.

L'impegno professionale di ogni singolo componente della rete, quantificato in ore, viene remunerato, ove necessario, dalla scuola capofila con modalità e risorse da concordare nell'ambito del Consiglio di rete.

### **Art. 5 Sedi e Tempi**

La sede ufficiale della rete ha luogo presso l'I.T.C.G.T. "G. Falcone" di Acri in Via Padre Giacinto da Belmonte n. 35 – 87041 Acri (Cs).

### **Art. 6 Durata dell'accordo**

La durata dell'accordo di rete è di cinque anni.  
La rete potrà essere rinnovata alla scadenza.

Letto, confermato sottoscritto.